

REGOLAMENTO

“DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.

Articolo 2

Intermediari finanziari autorizzati

1. L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall'articolo 1 del Decreto.
2. L'esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all'accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all'Istituto i seguenti dati:
 - Codice ABI;
 - numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d'Italia;
 - ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
 - partita IVA e/o il codice fiscale;
 - codice IBAN

Articolo 3

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, la comunicazione di cedibilità.
2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

Articolo 4

Notifica della cessione

1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa, alla Sede dell'Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
2. L'Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell'esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall'articolo 7 del Decreto.
4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:
 - pensioni e assegni sociali;

- trattamenti di invalidità civile;
 - assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - assegni straordinari di sostegno al reddito;
 - pensioni a carico degli Enti creditizi;
 - assegni al nucleo familiare;
 - ape sociale.
2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

Articolo 6

Quota cedibile

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
2. L'importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
3. Qualora l'importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza della predetta differenza.
4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
5. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

Articolo 7

T.A.E.G. applicato al finanziamento

1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
2. Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 8

Trattenute sulla pensione

1. L'Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.

Articolo 9

Recupero crediti residui

1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell'interessato tramite l'apposita funzione di "accodamento", il soggetto accreditato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere.
2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di

legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.

3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Istituto.

Articolo 10

Rinnovi di contratto

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. rinnovo "esterno", le rate di inizio piano sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva analogamente a quanto previsto dall'art. 8 (Trattenute sulla pensione), comma 2, e dall'art. 9 (Recupero crediti residui) del presente regolamento.
2. A tal fine i soggetti accreditati il cui contratto viene estinto si impegnano - a seguito di apposita informativa da parte dell'INPS - a cristallizzare la data di scadenza del conto estintivo del proprio debito residuo all'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la notifica all'INPS medesimo del contratto di rinnovo da parte del nuovo cessionario.
3. I soggetti accreditati si obbligano altresì alla restituzione al cedente/pensionato delle quote incassate nel periodo che va dalla decorrenza giuridica del contratto di rinnovo fino al mese precedente a quello di impianto della nuova trattenuta sulla pensione a favore della società che effettua il rinnovo stesso.
4. I soggetti accreditati prendono atto, in ogni caso, che fino alla data di rilascio della nuova procedura dedicata, le rate di inizio piano continuano ad essere compensate tra le parti secondo la prassi attualmente in uso, di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

Modifiche della quota cedibile

1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.
2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L'INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

Articolo 12

Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche

1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all'incasso o, comunque, qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l'ammortamento del finanziamento, la Banca e o l'Intermediario Finanziario è tenuto a comunicare immediatamente all'Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all'Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
2. Il soggetto accreditato procederà agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente le procedure dedicate che l'Istituto gli indicherà; lo stesso prende atto, in ogni caso, che fino alla data della messa in atto delle suddette procedure dedicate, la migrazione dei piani di ammortamento dovrà essere effettuata secondo la prassi attualmente vigente, che dichiara di ben conoscere.
3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall'Istituto in favore della società cedente/mandante a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di regolarizzazione direttamente tra le parti contraenti il relativo l'atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall'Istituto.
4. Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell'INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di

ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.

Articolo 13

Eliminazione della pensione

1. In caso di eliminazione della pensione l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
2. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'effettiva eliminazione della pensione.
3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 14

Estinzione anticipata di prestiti

1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
2. L'INPS provvede all'interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall'Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell'estinzione del prestito.
4. Qualora l'estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 , 4 e 10 delle presenti disposizioni.

Articolo 15

Rimborso oneri

1. Il cessionario si impegna a corrispondere all'Istituto un onere annuo per l'attività prestata.
2. Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 1,86 € (IVA esente) fino al 31.12.2019.
Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l'onere, da corrispondersi, è pari a:
98,25 (euro novantotto/25), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,19 (euro otto/19) per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
3. L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto accreditato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.
4. Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.
5. Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.
6. Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 16

Regole per il trattamento dei dati personali

1. L'INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 201/679 e dal d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018, con

particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'INPS e i soggetti di cui al precedente comma 1 si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e solo se strettamente connessi agli scopi di cui al presente Regolamento. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. In particolare, le suddette parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE.
4. Particolari misure sono previste per i trattamenti dei dati da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati con l'INPS.

Articolo 17

Pubblicazione

1. Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell'Istituto.